

Sent. n. 66/2021 pubbl. il 19/10/2021

Rep. n. 72/2021 del 19/10/2021

R.F. 65/2021

N° R.I.F.: 112/2021 e 158/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Elio Bongrazio

Presidente

Dr.ssa Domenica Capezzera

Giudice Relatore

Dr.ssa L. Tiziana Marganella

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato in data 31/5/2021 da Cooperlat società cooperativa agricola;

letto altresì il ricorso n. 158/2021 depositato dal dr. Guglielmo Lancasteri in qualità di amministratore giudiziario della Società Delle Terme s.r.l., con sede in Pescara viale Giovanni Bovio n. 154 c.f 01113020687, inteso a promuovere la dichiarazione del fallimento della detta società;

convocati ricorrenti e debitrice davanti al giudice appositamente delegato;

acquisite le informazioni a mezzo C.C.I.A.A. e Agenzia del Territorio;

disposta la riunione della procedura di più recente iscrizione come sopra indicata a quella più antica recante n.r.g. pref. 122/2021 stante la evidente connessione esistente, trattandosi di istanze proposte nei confronti della medesima debitrice;

udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

acquisita la documentazione prodotta sia dalla ricorrente Cooperlat Società Cooperativa Agricola – quest'ultima creditrice nei confronti della resistente per un importo di €25.128,33 in virtù del

Firmato Da: ANZIVINO PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dabcfb800562241aff583f9e7e054e

Firmato Da: BONGRAZIO ELIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: ac3cd

Firmato Da: CAPEZZERA DOMENICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19df6b29e501d7bb30401e2f41e18528



decreto ingiuntivo n. 884/2019 emesso il 28.5.2019 dal Tribunale di Ancona, decreto poi notificato in data 3.6.2019- sia dall'amministratore giudiziario dr. Lancasteri nella sua qualità, in particolare le scritture contabili, la situazione patrimoniale ed economica e l'elenco dei creditori da cui risultano debiti per € 24.713.912,00 di cui soltanto €7.340.177 verso l'erario ed € 753.647,40 verso gli enti di previdenza (cfr. allegato 7 fascicolo n. r . pref. 158/2021);

rilevato che nei detti ricorsi riuniti si insiste per la dichiarazione di fallimento di Società delle Terme s.r.l. in considerazione del progressivo deterioramento della situazione economico-finanziaria della società, non più in grado di far fronte ai propri relevantissimi debiti e di un deficit di esercizio stimato al 31.12.2020 in € 1.879.000,00 circa;

considerato infatti che la situazione di dissesto come risultante dai documenti sopra richiamati risulta vieppiù suffragata dal decreto del Tribunale di L'Aquila sezione specializzata in materia di imprese del 19.7.2021 con il quale veniva disposta la revoca dell' amministratore unico della società; il suddetto decreto, nel richiamare i passi salienti del decreto con il quale il Tribunale di Pescara aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di concordato avanzata dalla debitrice alla luce delle gravi criticità ivi riscontrate, evidenziava che l'Ispettore nominato in quel procedimento, dott. Mancinelli *"...con riferimento all'eventuale aggravamento delle irregolarità già riscontrate nella relazione del 11.06.2019, ha rilevato che l'indebitamento complessivo della società è passato da € 22.734.174,70 – alla data del 5 luglio 2018 - ad € 24.220.738,49 alla successiva data del 31.12.2020, con un generale incremento per le categorie dei debiti verso banche, fornitori, Istituti di previdenza e debiti tributari. Ha riscontrato, inoltre, che il debito relativo alla Tassa di soggiorno dovuta al Comune di Caramanico per l'importo di € 98.158,00 al 31.12.2019, risultava ancora invariato alla data del 31.12.2020, mentre alla medesima data il debito verso gli Istituti previdenziali, verso l'Erario e verso gli Enti locali si è incrementato ulteriormente di € 404.513,95 fino a raggiungere l'entità complessiva di € 980.250,72. Ne consegue, come confermato dalle conclusioni dell'Ispettore, un sensibile aggravamento delle irregolarità già riscontrate.... In relazione alla domanda per l'ottenimento del contributo regionale di cui all'Ordinanza del*



Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 25 novembre 2020, l'Ispettore ritiene che dalla documentazione prodotta non sia possibile determinare né l'entità del contributo spettante né i tempi della relativa erogazione da parte degli enti preposti. Al riguardo, osserva il Tribunale che nemmeno dalla documentazione prodotta dal Masci con la nota di trattazione scritta del 25.06.2021 sia possibile avere contezza sulla effettiva spettanza del contributo ovvero sui tempi di effettivo stanziamento delle somme richieste. Anche per quanto riguarda l'investimento immobiliare dell'INAIL nel settore alberghiero termale, il dott. Mancinelli ha rilevato che, da un lato, sulla base della documentazione prodotta, non sia possibile avere informazioni certe sui tempi e sull'entità di un possibile investimento; dall'altro, con valutazione che il Collegio condivide pienamente, pone seri dubbi sulla realizzabilità dell'investimento in considerazione delle stringenti condizioni poste dall'INAIL”;

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della debitrice e la sua assoggettabilità a fallimento, trattandosi di impresa dedita all'esercizio di stabilimenti termali e terapeutici;

ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 comma 1 L. Fall. e dall'ultimo bilancio prodotto, risalente al 2020 nonché dallo stato patrimoniale aggiornato risultano ampiamente superati i requisiti dimensionali e di esposizione debitoria previsti dal comma secondo della medesima norma;

rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall. che, come già esposto, dagli atti risulta l'esistenza di una perdita d'esercizio per € 1.879.000,00 circa e la debitrice, ampiamente esposta per debiti rilevanti, non ha allo stato risorse finanziarie per fronteggiarli (come peraltro evidenziato dal decreto del Tribunale di L'Aquila); condizione questa da ritenersi irreversibile in ragione del progressivo deterioramento della situazione economico finanziaria della società, come risulta evidente dalla documentazione sopra richiamata e stante, altresì, l'impossibilità per la resistente di addivenire ad una soluzione del proprio stato di insolvenza attraverso la domanda di concordato che



pur proposta e stata giudicata inammissibile dal Tribunale di Pescara a seguito dei plurimi rilievi sollevati;

considerato che, dagli elementi sopra esposti può dirsi senz'altro provata la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, avvalorata in ultimo dai numerosi decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti dal Giudice del Lavoro;

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dalla debitrice eccedono di gran lunga la soglia di €30.000,00 posta dall'art. 15 u.c. L. Fall. (come attestato altresì dall'istruttoria espletata nel procedimento recante n. r. pref. 122/2021, in relazione alla quale ADER evidenziava la sussistenza di un debito attuale della società per €5.497.689);

rilevato che, sebbene l'amministratore giudiziario abbia chiesto al Tribunale di valutare l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio ex art. 104 l.f., il Collegio proprio in virtù di quanto rilevato in motivazione, ritiene che allo stato non vi siano elementi idonei per poter escludere che la continuazione dell'attività di impresa possa arrecare pregiudizio ai creditori

DICHIARA

il fallimento di Società Delle Terme s.r.l. con sede in Pescara viale Giovanni Bovio n. 154 c.f. 01113020687

NOMINA

Giudice Delegato il dr. Elio Bongrazio e Curatori l'avv. Carlo Del Torto con studio in Teramo via Irelli n.6 ed il dr. Michele Pomponio con studio in Pescara al Viale Regina Margherita n. 71 professionisti noti all'ufficio, in possesso dei requisiti necessari per svolgere l'incarico affidatogli ed individuati anche alla luce delle risultanze dei rapporti informativi di cui all'art. 33 quinto comma l.f. depositati nelle procedure fallimentari precedentemente curate

ORDINA

alla fallita, ove non l'abbia già fatto, di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.



DISPONE

che i curatori procedano, ai sensi dell'art. 84 L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

FISSA

il giorno **1.3.2022 ore 9,30** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a **trenta giorni prima** della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo, ai sensi dell'art. 93 LF nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e) del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, con l'avvertenza che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 14.10.2021

Il giudice estensore

Domenica CAPEZZERA

Il Presidente

Elio BONGRAZIO

